

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA ASSOCIAZIONE H81 INSIEME VICENZA ONLUS

Nella data del **31 marzo 2021** alle ore 20,30 presso la piattaforma Google Meet si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifica dello Statuto sociale

Il Presidente dell'Associazione H81 Insieme Vicenza Onlus Michel Gelsi dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario dell'Assemblea Eleonora Menin e Presidente dell'Assemblea Bertilla Prandina, si constatata la presenza di n. 10 associati presenti in webinar collegati Online tramite la piattaforma Online Google Meet e 16 deleghe su un totale di n.30 associati iscritti, si constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente e pertanto è stato rispettato il quorum previsto.

Sono Presenti in piattaforma digitale in webinar:

Bertilla Prandina
Cinzia Picchiarelli
Valeria Zorzetto
Paola Cogliati
Angelo Fontana
Ornella Brogliato
Michel Gelsi
Patrizia Colombo
Eleonora Menin
Angelo Toniolo

Eleonora Menin dichiara di avere le deleghe di Lucio Vicentin e Nicola Giuriolo.

Bertilla Prandina dichiara di avere le deleghe di Renso Daniele e Mancuso Neki Stefan.

Valeria Zorzetto dichiara di avere le deleghe di Fusilli Stefano e Parolin Davide.

Paola Cogliati dichiara di avere le deleghe di Roberto Romano e Di Fiore Filippo.

Angelo Fontana dichiara di avere la delega di Ferro Marco e di Basso Prosper Marie Ritza Prine rappresentata dalla mamma Marina Muraro in quanto minorenni.

Cinzia Picchiarelli dichiara di avere le deleghe di Elvio Gatto e Adelina Cacciavillani.

Ornella Brogliato dichiara di avere la delega di Elisabetta Maniglio e Remo Zanellato.

Michel Gelsi dichiara di avere la delega di Vittiglio Annamaria e Bernardi Michela.

Il Presidente dell'Assemblea illustra l'argomento all'ordine del giorno "Modifica dello statuto sociale", e illustra le motivazioni che hanno reso necessario l'adeguamento dello statuto al fine di ottemperare a quanto previsto obbligatoriamente dalla Riforma del terzo settore D.Lgs.117/17.

Si fa presente che nell'occasione della modifica dello statuto si è riunito anche apportare una parziale modifica della denominazione dell'organizzazione che passerà da H81 Insieme Vicenza Onlus a H81 ODV (organizzazione di volontariato).

Il Presidente apre la discussione e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Lo statuto viene approvato all'unanimità da tutti i presenti.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente ad effettuare ulteriori variazioni che dovessero intervenire e si rendessero necessarie all'adeguamento dello statuto.

Si dà mandato al socioe di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21.30 , dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



H81 Insieme Vicenza ONLUS
Via Maurisio, 69 - 36100 Vicenza
C.F. 95008630246



STATUTO

"H 81 ODV"

ART. 1
(Denominazione sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. del codice civile e della normativa in materia l'Ente Del Terzo Settore denominato: " H81 ODV", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in Via Maurisio 69 nel comune di 36100 Vicenza (VI)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata da presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; mediante la realizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo delle seguenti azioni:

Tali azioni da realizzarsi anche attraverso la stipula di convenzioni o partecipazioni in enti terzi aventi scopi analoghi o connessi ai propri fini, potranno, in modo esemplificativo ma non esaustivo, concretizzarsi in:

- organizzazione di iniziative ed eventi volti al coinvolgimento di tutte le persone con particolare attenzione alle persone con disabilità, in pratiche sportive, sociali culturali ed artistiche ai fini di favorire e promuovere la coesione e l'inclusione sociale;
- erogazione di consulenze personalizzate in tema di ausili a carattere protesico, disbrigo pratiche riguardante le problematiche sulla disabilità, architettonico per l'adeguamento abitativo delle persone con disabilità o con patologie invalidanti;
- promozione e valorizzazione della figura del Disability Manager e Disability Management non solo per l'eliminazione di barriere architettoniche ma anche ai fini dell'attuazione di specifici piani per aiutare le persone con disabilità, anziane e svantaggiate ad integrarsi o al reinserimento nei vari ambiti della società;
- aiutare ed assistere in qualsiasi modo e forma le persone disabili, con patologie invalidanti e anziani, rappresentarle in qualsiasi sede e rapporto con gli enti pubblici e privati, locali, nazionali, non che promuovere l'aggregazione e la socializzazione tra le stesse;
- Promuovere la divulgazione e lo sviluppo della ricerca sulle lesioni spinali;
- Organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio ed approfondimento, corsi e manifestazione di qualsiasi tipo;

- farsi promotrice avanti a qualunque ente pubblico e privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;
- coordinare le proprie attività con quelle delle altre associazioni;
- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali

Per attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

L'organizzazione può esercitare a norma dell'articolo 6 del codice del terzo settore, attività divise da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quelle ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della regione Veneto

ART. 6

(Ammissione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'Ente del terzo settore o senza scopo di lucro avrà diritto ad un solo voto e sarà esercitato dal legale rappresentante dell'Ente stesso.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato e ratificata dall'Assemblea alla prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio

può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione all'associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri

Hanno diritto di:

1. Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
2. essere informati sull'attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
3. Prendere visione dell'ordine del giorno dell'assemblee;
4. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al art.19;
5. Votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
6. Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo Settore;

e dovere di

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Volontario e Attività di Volontariato)

- A) L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

- B) La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- C) L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione

L'esclusione sarà deliberata dal assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunica adeguatamente al socio.

Il socio può ricorrere l'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della deliberazione.

ART. 10

(Organi Sociali)

Gli Organi della associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente,
- Organo di controllo (facoltativo qualora si verificano le condizioni di legge)
- Organo di revisione (facoltativo o qualora si verificano le condizioni di legge)

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione o agli eventuali componenti dell'organo di controllo qualora in possesso dei requisiti di legge

ART. 11

(Assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

I soci partecipano all'assemblea tramite il proprio legale rappresentante o suo delegato

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avvio di convocazione.

Ogni socio può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o in sua assenza, dalla Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta l'anno dal presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo social network, lettera, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

(Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- elegge i componenti del consiglio direttivo demandando al Consiglio Direttivo l'elezione interna del ruolo del Presidente fra i propri membri
- approva il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale quando è previsto;
- nomina, revoca, quando previsto il soggetto preposto alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica l'ammissione degli associati
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in: prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti o con delega, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o con delega.

L'assemblea delibera su maggioranza dei voti dei presenti comprese le deleghe.

E' ammessa per l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espressi con voto tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea ritenga opportuno.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 50 +1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo che governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale è tenuto a rispondere e dalla stessa può essere revocato.

Il consiglio direttivo può essere composto da tre a sette componenti, compreso il presidente, eletto dall'assemblea tra i soci presenti.

Dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo ha valore effettivo e delibera quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso ha validità quando sono tutti presenti. Le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di esclusiva pertinenza dell'assemblea.

Tra gli altri compiti

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto il bilancio sociale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento della assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'attività;
- elegge il Presidente dopo che lo stesso è stato eletto nel ruolo di consigliere dall'assemblea
- stipula tutti gli atti e contratti riguardanti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- stabilisce annualmente la quota associativa, le modalità e i termini di versamento;
- accoglie o rigetta le richieste di adesione di nuovi soci;

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore e se non si prova che terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16

(Il presidente)

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'organizzazione, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo cessa per decadenza del mandato, dimissioni volontarie, revoca decisa dall'assemblea.

Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle sue funzioni ogniqualvolta sia necessario. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti dopo essere stato eletto dall'assemblea nel ruolo di consigliere.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017
E' formato da un revisore contabile iscritto al registro di competenza.

La sua mansione:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017. E' formato un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze, deliberazioni e delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta fatta pervenire al Consiglio Direttivo.

ART.20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- ◆ quote associative;
- ◆ contributi pubblici e privati;
- ◆ donazioni e lasciti testamentari;
- ◆ rendite patrimoniali;
- ◆ attività di raccolta fondi;
- ◆ rimborsi da convenzioni
- ◆ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

ART. 21

(I Beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi dagli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si

riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e son stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART.27

(Responsabilità ed assicurazione dei soci volontari)

I soci volontario che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART.28

(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si va riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione nell'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di all'art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo avere ottenuto l'iscrizione a Registro unico nazionale del terzo settore

dati relativi all'anno 2021del contribuente **95008630246 - H810DV****ATTO**

Modello	MODELLO 69	Data registrazione	16/4/2021
Ufficio registrazione	DPVI UT VALDAGNO (T6E)	Numero	000593
Serie	3	Ruolo	dante causa
Negozio	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI (H000)	Valore dichiarato	0,00 €
Data stipula	31/3/2021		
Codice identificativo contratto	T6E21L000593000XF		